

Nomina del Consigliere giuridico del Centro di direzione e coordinamento.

(G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO
per la sicurezza dei materiali nucleari

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'Ord. 21 marzo 2003, n. 1 del Commissario delegato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003, con cui veniva costituita l'organizzazione della struttura di supporto alle attività del commissario delegato composta da So.G.I.N. S.p.a. e dal Centro di direzione e coordinamento, come riportato nello schema «A» allegato alla predetta ordinanza;

Vista l'Ord. 29 settembre 2003, n. 10 del Commissario delegato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2003;

Considerato che l'esperienza di questi mesi ha confermato la necessità, all'interno del citato Centro di direzione e coordinamento, della prevista figura del «consigliere giuridico» in considerazione delle problematiche giuridiche dipendenti dalla dichiarazione dello stato d'emergenza per le attività di smaltimento dei materiali radioattivi;

Dispone:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 2003, la nomina del «consigliere giuridico» del Centro di direzione e coordinamento nella persona dell'avv. Carlo Salimei.

2. Restano invariati gli altri componenti della struttura di cui all'allegato «A» della citata ordinanza commissariale n. 1/2003, come integrata dall'ordinanza commissariale n. 10/2003 e dalla presente ordinanza.

3. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. L'immediata efficacia della presente ordinanza e la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.